

DIRITTO DI CRONACA E RISPETTO DELLA PERSONA

a cura di ***Luigi Gallucci** **

Rispetto della verità dei fatti e rispetto della persona: due elementi-cardine della professione giornalistica, di cui si è ampiamente discusso il 3 maggio scorso, presso la libreria Lovat di Villorba, in provincia di Treviso. A promuovere questo momento di confronto tra esperti di diritto ed esponenti del vertice regionale della nostra categoria sono stati l'Ordine dei giornalisti del Veneto e la Scuola di giornalismo "Dino Buzzati", in collaborazione con l'Assostampa Treviso. L'incontro, inserito nel ciclo dei seminari dedicati alla formazione professionale decentrata e imperniato sul tema "La responsabilità del giornalista", ha visto, tra i relatori, il dottor Michele Dalla Costa, magistrato e neo procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, l'avvocato Giorgio Battaglini, consulente dell'Ordine dei giornalisti ed esperto di norme sulla privacy, e Alberto Vitucci, consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Dopo i saluti di Sergio Zanellato, presidente dell'Assostampa Treviso, l'introduzione dei lavori, moderati dal direttore della Scuola Buzzati Orazio Carrubba, è stata affidata al presidente dell'Ordine regionale Giovanni Amadori, il quale, durante il suo breve intervento, ha tenuto ad evidenziare che "dal 2014 ci sarà l'obbligo della formazione professionale dei giornalisti" e che in tal senso "l'Ordine regionale già dal prossimo mese di settembre inizierà a lavorare per creare valide opportunità in tale ambito", in quanto "una adeguata preparazione deve essere alla base di tutti coloro che svolgono questa attività".

REATO DI DIFFAMAZIONE - Subito dopo, a prendere la parola è stato il procuratore Dalla Costa, il quale si è immediatamente riallacciato ai concetti espressi da Amadori: "L'esigenza della formazione è importante, anche perché buona parte dei "guai" che il giornalista, "cane da guardia della democrazia", incontra sulla sua strada sono dovuti ad approssimazione e mancanza di formazione". Tra i reati penali più diffusi, nei quali incorre il giornalista, c'è quello della diffamazione. "Questa ipotesi di reato - ha spiegato Dalla Costa - si verifica quando il giornalista, anziché tendere alla oggettiva ricostruzione di un fatto, diventa strumento nelle mani di altri. Quindi, ciò che, ad esempio, deve evitare il cronista di giudiziaria, è fidarsi di notizie attinte dal carabiniere o dal poliziotto di turno, dal magistrato che conduce una determinata inchiesta o da un avvocato. E, anche quando uno di questi soggetti gli riferisce un'informazione allo scopo di farsi gratuita pubblicità, il giornalista deve verificarne la fondatezza con il procuratore della Repubblica, unico soggetto istituzionalmente deputato a rilasciare dichiarazioni ufficiali in relazione ad indagini in corso e con il quale il cronista deve creare un rapporto di lealtà reciproca". Per avvalorare determinati concetti, il procuratore Dalla Costa ha fatto un esempio pratico: "Può accadere che una persona, arrestata per una determinata ipotesi di reato, venga rimessa in libertà dal tribunale del Riesame dieci giorni dopo l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. E quindi, per evitare di esporsi ad inutili rischi, è consigliabile che il giornalista scriva del fatto in sé solo dopo aver atteso il pronunciamento di tale organo di giustizia". Altro rischio, sempre legato alla diffamazione, riguarda l'interpretazione unilaterale di un fatto e non la ricostruzione oggettiva, asettica dello stesso. A tal proposito, lo stesso Dalla Costa ha evidenziato: "Quando, in una conferenza stampa, il politico di turno dice determinate cose e magari con un determinato linguaggio, è bene che il giornalista, prima di scrivere sull'argomento oggetto di quella conferenza, ascolti anche altri interlocutori interessati a quel determinato tema o, come si suol dire, "l'altra campana". In caso contrario, diventa solo "cassa di risonanza" altrui e incorre, appunto, nell'interpretazione di un fatto secondo un'unica fonte". Infine, sempre in relazione alla diffamazione, il procuratore Dalla Costa ha affermato che in alcuni casi il reato specifico non sta nell'articolo in sé, quanto nelle tecniche di impaginazione. E in tali casi la corte di Cassazione sta indirizzando sempre di più la giurisprudenza verso "le responsabilità del direttore, piuttosto che verso quelle del giornalista autore dell'articolo". Inoltre, sempre a proposito di reati nei quali può incorrere un cronista, il procuratore della Repubblica Dalla Costa durante il seminario ha citato altri 3 casi. Il primo è la rivelazione del segreto d'ufficio, che "spesso si applica nei confronti del giornalista che firma l'articolo" e "in concorso con ignoti appartenenti agli organi di polizia giudiziaria". In tale ambito il magistrato Dalla Costa ha anche specificato che segreto d'ufficio "esiste fino a quando l'imputato non ha contezza del reato contestato". Altri due reati, spesso collegati alla rivelazione del segreto d'ufficio, sono quelli della "pubblicazione arbitraria di notizie riservate" e della "ricettazione". Quest'ultimo viene contestato al giornalista che acquisisce illecitamente, ad esempio, un documento audiovideo inerente una determinata indagine in corso. Prima di concludere il suo intervento, Dalla Costa ha tenuto ad evidenziare un ultimo aspetto, magari poco conosciuto e legato alla segretezza delle fonti. "E' vero - ha affermato il neoprocuratore generale di Treviso - che il giornalista si avvale della norma sul segreto professionale, ma c'è un caso nel quale il Tribunale può ordinargli di comunicare con precisione la sua fonte. Se, infatti, le notizie in possesso del cronista sono indispensabili ai fini della prova di reato e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso determinate informazioni in possesso del giornalista, in tal caso il magistrato può ordinare che il giornalista riveli la fonte".

NORME SULLA PRIVACY - Poco dopo la parola è passata all'avvocato Battaglini, il quale ha fatto riferimento a due articoli della nostra Costituzione: il n° 21, diritto all'informazione, e il n° 2, quello afferente i diritti inviolabili dell'uomo, a cui si richiamano tutte le norme introdotte in relazione alla protezione dei dati personali. Dopo aver spiegato che i dati personali si suddividono in "sensibili", "supersensibili" e "giudiziari", ha subito precisato che "non è detto che tutte le notizie di cui si viene lecitamente a conoscenza possono essere divulgate, in quanto la legittima acquisizione è cosa diversa dalla legittima divulgazione". Per quanto riguarda una sentenza, ad esempio, il giornalista ha diritto a ricevere copia integrale dell'atto, ma il fatto di rendere pubblici i nomi oggetto della sentenza è lasciato alla responsabilità del cronista, il quale deve fare riferimento a due parametri: criterio di essenzialità della notizia e pertinenza dei dati divulgati, rispetto alla notizia di cui intende informare l'opinione pubblica.Inoltre, sempre per quel che concerne il criterio dell'essenzialità della notizia ritenuta di rilevanza pubblica, non vanno fatti riferimenti specifici a congiunti o ad altri soggetti vicini alla persona al centro dell'articolo. "In tale ottica - ha affermato l'avvocato Battaglini -, in relazione a vicende legate, ad esempio, ad abusi sessuali o a fatti riguardanti minori, non vanno nemmeno divulgati dati e immagini che possono portare direttamente o indirettamente all'identificazione persona o del suo domicilio". In relazione ai minori, c'è solo un caso in cui è possibile divulgare dati, immagini e notizie, e cioè quando l'articolo tende semplicemente ad informare e a non mettere in cattiva luce il minore, in quanto "non lede l'integrità e il corretto sviluppo psicologico del soggetto". Inoltre, le norme a tutela dei dati personali fanno esplicito riferimento anche al "rispetto della dignità dei soggetti sottoposti a trattamenti sanitari o riabilitativi". C'è obbligo di rettifica, invece, nel momento in cui vengono divulgate informazioni non corrette. Inoltre, il giornalista deve sempre comunicare, all'interlocutore oggetto del suo articolo, le finalità per le quali vengono trattati i suoi dati personali. Per quanto concerne le cosiddette "persone note", non possono essere pubblicate notizie "che non hanno riferimenti con il ruolo pubblico ricoperto da un determinato soggetto". E, sempre in relazione al trattamento dei dati personali, una sentenza della Corte di Cassazione, datata 5 aprile 2012, ha sancito il cosiddetto diritto all'oblio. "In pratica - ha spiegato l'avvocato Battaglini -, al fine di salvaguardare la proiezione sociale dell'identità personale, è stato sancito il diritto a vedere dimenticata, cancellata la notizia che riguarda una determinata persona, anche se tale informazione è stata acquisita in modo lecito. Tale diritto sussiste nel caso in cui manca l'attualità dell'interesse pubblico rispetto alla conoscenza della notizia in sé". Un argomento, quest'ultimo, spesso collegato in maniera piuttosto delicata agli archivi delle testate giornalistiche presenti nella rete internet. Mentre, infatti, relativamente ad un giornale cartaceo, ad un telegiornale e ad un radiogiornale il diritto all'oblio è piuttosto semplice nell'essere acquisito, il discorso è diverso per l'articolo che appare sul web. Qui, infatti, per motivi tecnici è molto più difficile rimuovere i documenti che entrano in automatico nei motori di ricerca, in quanto, per eliminarli, bisogna farne specifica richiesta ai gestori di tali apparati informatici. "In tal senso, però, ha affermato l'avvocato Battaglini, la giurisprudenza attuale sta cercando di indirizzare le testate giornalistiche che hanno archivi 'on line' verso una riorganizzazione degli archivi stessi al fine di attuare, magari attraverso la realizzazione di appositi link, un collegamento tra tutti gli articoli apparsi su un determinato soggetto o relativi ad uno specifico argomento". La qual cosa, come ben si comprenderà, è finalizzata a fornire una completezza di informazioni in merito a temi particolari, tipo quelli relativi alle inchieste giudiziarie, i cui 'tasselli giornalistici' dovrebbero essere sempre in stretta correlazione con i vari momenti cruciali afferenti determinate inchieste di cui una testata giornalistica ha deciso di occuparsi. Infine, sempre in relazione alle notizie che provengono dalla rete internet, Battaglini ha spiegato che sono utilizzabili quelle che compaiono sui profili "aperti" degli utenti di Facebook, cioè quelle rispetto alle quali "non c'è necessità di accedere tramite il vincolo di amicizia". Inoltre, per quanto concerne le foto di tali persone, pubblicate ai fini della socializzazione, il giornalista prima di usarle deve sempre chiedersi se è opportuno farlo, se cioè il fine del diritto ad informare la collettività coincide con il fine con cui quelle determinate foto sono state inserite…Insomma, anche alla fine di questo intervento si è ritornati sul tema cruciale della "non violazione della dignità e della sensibilità delle persone", pur nel legittimo diritto costituzionale ad informare la popolazione. Un argomento, quest'ultimo, che è stato ripreso anche durante l'intervento del consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti Alberto Vitucci, il quale nella parte conclusiva del seminario ha affermato: "La nostra professione è regolata da numerose carte deontologiche, la cui violazione coincide con la violazione di specifiche leggi inerenti il "rispetto per la persona". Certamente negli anni ne sono state scritte troppe e, in tal senso, sarebbe opportuno provare a crearne una sola, magari una "Supercarta" dei diritti e dei doveri del giornalista. Su questo tema penso però che, se il giornalista agisse sempre correttamente, certi principi non avrebbero nemmeno bisogno di esser scritti. Ma, se ciò è stato fatto, è perché alcuni iscritti all'Ordine nel corso degli anni hanno violato due regole basilari del nostro lavoro, e cioè il rispetto della verità dei fatti, che vanno raccontati così per come sono e senza strumentalizzazioni di alcun genere, e quello relativo alla dignità delle persone". Vitucci, nella parte conclusiva del suo intervento, ha infine bacchettato tutti i giornalisti che, "per ragioni di mercato,ingigantiscono i titoli relativi a determinate notizie", quelli che "spacciano per notizia ciò che ha semplicemente attinenza con il settore della pubblicità" e quelli che "scrivono una notizia semplicemente per far fare bella figura al poliziotto, al carabiniere o al magistrato di turno".

**(direttore responsabile di "Periferia" e dei quotidiani on line "Napoli24ore" e "Sportflash24", nonché presidente dell'associazione nazionale "Giornalismo Oggi")*







Periferia
ANNO 16 - NUMERO 4 / 2013
Registrazione al Tribunale di Napoli n. 4991 dell' 1-10-1998
Iscrizione al ROC n. 11187 del 21-04-2005

Direttore responsabile: **Luigi Gallucci**
Coordinamento di redazione: **Francesco Ferrara**
Hanno collaborato:
Salvatore Iacolare, Gianluca Russo, Antonio Sabbatino

EDIZIONI DORAPRESS
DIREZIONE : Via Donatello, 3 - Calvizzano (Na)
REDAZIONE e *PUBBLICITA'*: Via Genovesi, 5 - Villaricca (Na)
e-mail: info@periferia1.net
sito web: www.periferia1.net

Questo numero, chiuso alle ore 18 del 29 maggio 2013, è stato pubblicato il 31 maggio 2013
Stampa: New Dema Grafica - Qualiano (NA)

Periferia è una testata giornalistica associata all'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana)